

AVVISO PUBBLICO

PER L'AGGIORNAMENTO DELL' ELENCO DEI PROFESSIONISTI LEGALI DEL COMUNE DI CASTELLANETA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI ESTERNI

IL RESPONSABILE DELLA I AREA – SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E AFFARI ISTITUZIONALI

Premesso che:

- con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 72 del 06/04/2023 è stato approvato il Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente;
- l'art 2 del Regolamento approvato con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 72 del 06/04/2023 prevedeva la pubblicazione di un avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti da far valere per tutto il 2023 da sottoporre a successiva revisione annuale mediante aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno;
- in ragione del citato Regolamento, con Determinazione n. 660 in data 03/05/2023, è stata approvata la documentazione necessaria per la richiesta di inserimento nell'elenco dei legali di fiducia dell'Ente;
- con Determinazione n. 1256 del 01/09/2023 è stato approvato l'elenco dei professionisti legali del Comune di Castellaneta per l'affidamento degli incarichi legali esterni del comune di Castellaneta;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2023 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente;
- l'art 2 del Regolamento approvato con D.C.C. n. 47/2023 prevede che l'elenco dei legali esterni all'Ente resterà sempre aperto all'iscrizione dei professionisti in possesso dei requisiti e sarà assoggettato a revisione in ragione delle istanze pervenute, previo esame delle medesime, e nel termine di 15 giorni dalla presentazione della domanda.

Vista la legge 247/2012 (nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense);

Visto il D.lgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Richiamata la propria Determinazione n. 166 del 09/02/2024, con la quale è stato approvato il presente Avviso Pubblico;

RENDE NOTO

E' indetto Avviso, per l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti esterni all'Ente per l'affidamento di incarichi legali, regolarmente iscritti ai relativi albi professionali, tra i quali individuare all'evenienza, in applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento trasparenza.

1. STRUTTURA DELL'ELENCO

a. Sezione A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato.

b. Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

c. Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.

d. Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

e. Sezione E-CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza presso: Corte di Giustizia Tributaria di Primo e Secondo Grado - Cassazione Sez. Tributaria.

f. Sezione F - PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO E AVVOCATI ISCRITTI ALL'ALBO DA MENO I TRE ANNI

A detti professionisti saranno attribuiti, seguendo il criterio della rotazione, incarichi difensivi, giudiziali e stragiudiziali, per controversie di valore inferiore a € 5.000,00.

2. MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'elenco dei legali esterni all'Ente resterà sempre aperto all'iscrizione dei professionisti in possesso dei requisiti e sarà assoggettato a revisione in ragione delle istanze pervenute, previo esame delle medesime, e nel termine di 15 giorni dalla presentazione della domanda.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Nell' Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A.;
- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. lgs. n. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- assenza di condanne penali e di provvedimenti a proprio carico che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati da almeno 3 anni per l'inserimento nelle sezioni A,B,C,D,E ed eventuale iscrizione nell'Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni superiori;
- abilitazione al patrocinio per praticanti avvocati o iscrizione all'albo degli Avvocati da meno di tre anni per l'inserimento nella sezione F;
- titolarità di garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, avente un massimale non inferiore a €. 250.000;
- disponibilità all'assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Castellaneta;
- presa d'atto e accettazione che l'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Castellaneta, né l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'Ente;

- impegno a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione all'Elenco e di essere a conoscenza del diritto del Comune di disporre la cancellazione dall'Elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto;
- assenza di rapporti di patrocinio legale contro il Comune di Castellaneta nei tre anni precedenti la data di richiesta di inserimento nell'Elenco;
- dichiarazione di assenza incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, in essere, o comunque in conflitto con gli interessi del Comune;
- dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato dal Comune per i propri dipendenti;
- autorizzazione al Comune di Castellaneta al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione all'Elenco secondo quanto indicato nel presente regolamento;
- essere in regola con la posizione contributiva.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco promuovono giudizi avverso l'Ente o assumono incarichi in conflitto con gli interessi dello stesso sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dall'elenco.

I professionisti che durante l'espletamento del mandato conferito promuovono un giudizio avverso l'Ente o assumono incarichi in conflitto con gli interessi dello stesso sono obbligati a comunicare tempestivamente la circostanza e saranno immediatamente revocati dall'incarico nonché cancellati dall'elenco, fatto salvo il pagamento delle sole competenze maturate rapportate alla fase di giudizio.

I requisiti per ottenere l'iscrizione nell'elenco devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande di ammissione, e mantenuti per tutta la durata di validità dell'iscrizione di cui al precedente articolo 2 e, comunque, per tutta la durata di espletamento dell'incarico professionale. L'Amministrazione si riserva il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato.

4. DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI LEGALI

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'Elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alle professionalità e/o specializzazioni risultanti dal proprio curriculum. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale.
- a. Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione.
 - b. Dichiarazione di assenza di incarichi di rappresentanza e difesa, né di incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, in essere, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del Comune.

- c. Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.
- d. L'impegno a rendere gratis all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto ed in diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.
- e. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
- f. Copia fotostatica del documento di identità, del codice fiscale e del numero di P.IVA.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Nel caso di professionisti facenti parte di studi legali associati la richiesta di iscrizione dovrà avvenire singolarmente e i requisiti dovranno essere posseduti da ciascuno dei richiedenti. Non potranno chiedere l'iscrizione per la stessa sezione professionisti facenti parte dello stesso studio associato.

Nel caso pervenissero richieste in tal senso sarà inserito in ordine di arrivo un solo professionista per sezione e farà fede il giorno ed eventualmente l'ora di arrivo.

5. CURRICULUM VITAE

L'inserimento dei professionisti e/o degli studi associati nelle Sezioni indicate nella istanza avviene mediante esame del curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica Sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione.

Il curriculum vitae dovrà essere datato e sottoscritto con firma digitale o autografa e dovrà contenere:

- a) L'indicazione dei dati personali, del Foro di appartenenza con data di iscrizione all'Albo degli Avvocati, del domicilio professionale, dei recapiti telefonici fissi, mobili, fax e di posta elettronica semplice e certificata (p.e.c.);
- b) Eventuale iscrizione all'Albo Speciale per il patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori e le relative cause patrocinate;
- c) Gli incarichi svolti in favore di Enti pubblici nelle materie delle Sezioni a cui si chiede di essere iscritti;
- d) Tutto quanto possa concorrere ad attestare l'esperienza maturata nel/i ramo/i di specializzazione per i quali si chiede di essere inseriti nell'elenco in discorso (ad esempio incarichi ricevuti da enti pubblici e/o privati, attività svolte, docenze, articoli pubblicati, corsi di specializzazione, master, esperienze maturate, ecc...).

Il curriculum vitae dovrà essere reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, affinché il professionista sia consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi.

Il professionista deve presentare, inoltre, un altro curriculum vitae, con i dati sensibili oscurati che l'Ente è obbligato a pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente.

6. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il professionista o legale rappresentante, in caso di associazione professionale dovrà presentare istanza di iscrizione, redatta sul modulo allegato al presente Avviso, firmata digitalmente o sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento di identità, e corredata dalla documentazione richiesta (punto 4),

mediante trasmissione a mezzo PEC, all'indirizzo comunecastellanetaprotocollo@postecert.it in ogni momento dalla data di pubblicazione del presente avviso;

Nell'oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura "Domanda di iscrizione nell'elenco degli avvocati per il conferimento degli incarichi legali del Comune di Castellaneta".

Le istanze pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso e non rientranti nell'elenco approvato con la Determina n. 1256 del 01/09/2023 non saranno considerate per la formazione dell'elenco dei professionisti legali del Comune di Castellaneta

7. INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI DA INCARICARE

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla relazione del Responsabile del Servizio a cui afferisce controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente. La Giunta Comunale individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi da ritenersi elencati per ordine di priorità:

- a. specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- b. foro di competenza della causa da affidare;
- c. casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- d. assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense;
- e. in caso di parità di condizioni, andrà seguito l'ordine alfabetico e la rotazione.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense. Il professionista dovrà, altresì, trasmettere entro 3 giorni il preventivo di spesa per l'incarico da assumere, qualora richiesto.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per conto di soggetti terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

8. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO COMUNALE

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- a. abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- b. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- c. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- d. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze relative all'incarico affidato.

È disposta la revoca dall'incarico e la risoluzione dell'eventuale convenzione qualora il professionista:

- e. agisca con manifesta negligenza, commetta errori evidenti e ritardi;
- f. agisca in conflitto di interessi;
- g. ponga in essere comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento e con quelle che regolano l'attività forense danno luogo alla revoca dell'incarico e alla risoluzione dell'eventuale disciplinare di incarico.

9. PUBBLICITÀ

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio *on line* e sul portale Web dell'Ente.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del Servizio Contenzioso, sul sito istituzionale - Sezione Amministrazione Trasparente - in conformità a quanto previsto dal d. lgs. 33/2013 e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e seguenti del d. lgs. 165/2001 e ss.ms.ii..

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico.

Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 e s.m.i. è il Responsabile della I Area.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune di Castellaneta si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso, qualora ne rilevasse la necessità e/o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso si rinvia al "Regolamento per e l'Affidamento degli Incarichi Legali a professionisti esterni all'Ente" approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 72 del 06/04/2023.

Il Responsabile della I Area
Dott. Alessandro Langiu